

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Paolo Pagnamenta e cofirmatari per la modifica dell'art. 4 della Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991

del 18 febbraio 2014

Premessa

L'evoluzione della metodologia di lavoro nel ramo dell'edilizia, che ha inevitabilmente portato a una progressiva specializzazione, ha spinto a inizio di questa legislatura i deputati Saverio Lurati, Gianni Guidicelli, Michele Barra e Paolo Pagnamenta a proporre una serie di modifiche della *Legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore* (LEPIC), ora chiamata *Legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione* (LEPICOSC) con l'intento di meglio disciplinare questo importante settore della costruzione onde evitare che operino persone ed aziende che non dispongono delle necessarie qualifiche, o peggio ancora, che sono irrispettosi delle vigenti leggi e regolamenti in materia. Il 23 settembre 2013 il Gran Consiglio aveva poi accettato dette modifiche all'unanimità.

La situazione in questo settore, per quanto meglio disciplinata con le suddette modifiche legislative apportate, si è ulteriormente, in questi ultimi tempi, aggravata con l'incremento esponenziale della presenza delle cosiddette imprese provenienti dall'estero, meglio identificabili con l'appellativo dei "padroncini".

A seguito di ciò è stata presentata il 5 novembre 2012 un'ulteriore iniziativa parlamentare elaborata, sottoscritta dagli stessi parlamentari Saverio Lurati, Gianni Guidicelli, Michele Barra e Paolo Pagnamenta, finalizzata a regolamentare il settore artigianale con l'introduzione di una nuova legge, denominata "*Legge sull'esercizio della professione di imprenditore nel settore artigianale*" intesa ad introdurre un albo che raccolga tutte le aziende professionalmente impegnate in questo specifico settore dell'edilizia.

Una legge, questa, fortemente auspicata da più di dieci associazioni artigianali del ramo dell'edilizia e oggi più che mai necessaria. Visto il fenomeno dell'andirivieni di padroncini su suolo elvetico, che intaccano e disturbano il mercato e l'occupazione locale, l'introduzione a brevissimo termine di questo provvedimento appare oggi di estrema e primaria urgenza.

Disciplinata l'attività del settore dell'edilizia rimane ora l'attività di controllo.

Una prima verifica può essere svolta dal committente che, grazie all'albo, potrà verificare se le ditte alle quali intende deliberare i lavori rispettano la legislazione in vigore (legge edilizia, legge di protezione dell'ambiente, norme a tutela della sicurezza sul lavoro, contratti collettivi di lavoro, il pagamento dei contributi AVS/AI/IPG, LAINF, ecc.).

Un secondo controllo deve essere svolto dai vari enti preposti a questo scopo.

Uffici tecnici comunali, Polizia comunale e cantonale, Associazione interprofessionale di controllo (AIC), Commissione Paritetica Cantonale (CPC) e SUVA devono coordinarsi in modo da rendere più incisivi i controlli. A tal proposito si rimanda alla mozione del 17 giugno 2013 del collega Guidicelli "Maggior coordinamento o organo unico nell'ambito del controllo del lavoro distaccato".

Con la presente iniziativa si intende quindi introdurre nella vigente Legge edilizia cantonale un'aggiunta all'art. 4 per rendere più trasparente e diretto, agli occhi di tutti, l'accesso all'informazione circa la ragione sociale delle ditte e dei professionisti che operano nei cantieri.

La lista, prodotta compilando un formulario uguale per tutti i comuni, potrà essere depositata presso l'ufficio tecnico, pubblicata sul sito del comune o addirittura esposta all'entrata del cantiere.

Testo attuale della Legge edilizia cantonale:

Art. 4

¹*La domanda di costruzione, corredata della documentazione necessaria, deve essere presentata al Municipio dal proprietario della costruzione e firmata dal proprietario del fondo e dal progettista.*

²*I progetti e i documenti annessi devono essere elaborati e firmati da un architetto o da un ingegnere, a seconda della natura dell'opera, entrambi iscritti all'albo OTIA.*

³*Il regolamento stabilisce l'elenco dei lavori per cui è in ogni caso necessaria l'elaborazione dei progetti da parte di un architetto o di un ingegnere; prima dell'inizio dei lavori deve essere notificato al Municipio il nominativo dell'ingegnere responsabile dei calcoli statici.*

⁴*Gli architetti e gli ingegneri non iscritti all'albo OTIA devono giustificare una qualifica professionale equivalente a quella prevista per l'iscrizione all'albo OTIA. Sono riservati i diritti acquisiti secondo il diritto anteriore.*

Testo con la proposta di aggiunta:

Art. 4

¹*La domanda di costruzione, corredata della documentazione necessaria, deve essere presentata al Municipio dal proprietario della costruzione e firmata dal proprietario del fondo e dal progettista.*

²*I progetti e i documenti annessi devono essere elaborati e firmati da un architetto o da un ingegnere, a seconda della natura dell'opera, entrambi iscritti all'albo OTIA.*

³*Il regolamento stabilisce l'elenco dei lavori per cui è in ogni caso necessaria l'elaborazione dei progetti da parte di un architetto o di un ingegnere; prima dell'inizio dei lavori deve essere notificato al Municipio il nominativo dell'ingegnere responsabile dei calcoli statici.*

⁴*Gli architetti e gli ingegneri non iscritti all'albo OTIA devono giustificare una qualifica professionale equivalente a quella prevista per l'iscrizione all'albo OTIA. Sono riservati i diritti acquisiti secondo il diritto anteriore.*

⁵***Il committente deve depositare presso l'ufficio tecnico comunale, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo del direttore dei lavori, con il numero di iscrizione all'albo OTIA, e la lista delle ditte operanti.***

Con il paragrafo aggiuntivo si potrà disporre di uno strumento di controllo, accessibile a chi ne dimostri interesse, circa la presenza e provenienza di tutte le ditte artigianali a cui sono state appaltate opere sul cantiere interessato. Questo strumento avrà valenza sia per i controlli di idoneità tecnica che, e non da ultimo, fiscali. Committenti, progettisti e direttori dei lavori saranno in tal modo maggiormente responsabilizzati.

Inoltre, sempre nell'intento di assicurare maggiore visibilità e trasparenza nelle procedure, nell'avviso di pubblicazione all'albo comunale della domanda di costruzione dovrebbe figurare anche il nome del progettista, che attualmente non figura. Ciò è importante per l'utente che legge l'avviso e da esso può già a priori verificare se il progetto è allestito da professionista abilitato o meno a presentare la domanda in ottemperanza con i disposti della LE.

Si invita pertanto il nostro Esecutivo a voler provvedere in tempi brevissimi alla presentazione del messaggio relativo.

Paolo Pagnamenta
Badasci - Guidicelli - Lurati S. - Orsi